



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04-02-2019 (punto N 6)

Decisione N 6 del 04-02-2019

Proponente

VITTORIO BUGLI
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Alessio FERRACANI

Estensore JACOPO GERONI

Oggetto

Tasse automobilistiche. Indirizzi agli Uffici per l'applicazione dell'art. 1 comma 1048 della L. 145/2018

Presenti

ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI

VINCENZO CECCARELLI
STEFANIA SACCARDI

Assenti

CRISTINA GRIECO

MARCO REMASCHI

MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 1, comma 1048, della Legge 145/2018, il quale, in modifica all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha stabilito che, a decorrere dall'01/01/2019 gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento:

a) se in possesso del certificato di rilevanza storica, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) qualora il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione;

TENUTO CONTO che tale norma, nella sua formulazione, non chiarisce completamente alcuni importanti aspetti applicativi correlati alla tassa automobilistica regionale che, di fatto, rendono critica la gestione di tale tributo e che potrebbero generare ~~potenziali~~ contenziosi con i contribuenti dagli esiti incerti per Amministrazione Regionale;

CONSIDERATO in particolare che la suddetta norma:

A. prevede che l'agevolazione spetti solo nel caso in cui il veicolo sia iscritto nei registri storici e che l'iscrizione sia riportata anche sulla carta di circolazione;

B. è stata approvata il 30/12/2018 ed è entrata in vigore il 01/01/2019. A tal proposito, si precisa che in base alle normativa statale di riferimento (ed in particolare l'art. 1 del D.M. 18/11/1998, n. 462), il requisito in questione, ai fini della determinazione di quanto fiscalmente dovuto (come tutti gli altri requisiti che determinano la tariffa), deve essere posseduto dal contribuente il primo giorno del mese di decorrenza del termine per il pagamento (ad esempio, rispetto alla scadenza per il pagamento di quanto dovuto a dicembre, il requisito deve essere posseduto il 01/01/2019).

CONSIDERATO che, per la data di inizio di vigenza della nuova disposizione come sopra ricordata, ai contribuenti interessati si pongono oggettive difficoltà pratiche nell'ottenimento, in tempo utile, delle certificazioni richieste, e analoga difficoltà si pone quanto al tempestivo adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni preposte;

VISTO che ad oggi non è disponibile un'interpretazione autentica della suddetta normativa da parte del Ministero competente (MEF);

PRESO ATTO che gli Uffici regionali competenti in materia, nelle more dell'interpretazione ministeriale sopra ricordata, hanno avviato, nell'ambito dei tavoli tecnici interistituzionali ed interregionali competenti per materia, riunioni ed incontri di approfondimento volti a chiarire quanto sopra e che, ad oggi, una linea interpretativa che, sebbene non formalizzata, appare essere stata condivisa dalle altre Amministrazioni nonché dal Ministero competente;

RITENUTO opportuno fornire agli Uffici Regionali competenti in materia il seguente indirizzo operativo:

consentire che, limitatamente alle decorrenze tributarie di gennaio 2019 e di febbraio 2019, il doppio requisito di cui alle lettere a) e b) del Visto possa essere posseduto entro il termine ultimo del pagamento (31/1/2019 per la decorrenza di gennaio 2019 e 28/2/2019 per la decorrenza di febbraio);

CONSIDERATO che l'emanazione del presente atto di indirizzo si è reso necessario per favorire da parte degli uffici una tempestiva ed uniforme applicazione della normativa statale verso tutti i contribuenti toscani in linea con gli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi e per consentire ai contribuenti di disporre di un termine ragionevole per effettuare gli adempimenti necessari per poter accedere al beneficio fiscale;

PRECISATO, infine, che in caso di successiva emanazione da parte delle strutture nazionali competenti di eventuali disposizioni innovative o interpretative in contrasto con il presente atto di indirizzo, l'Amministrazione Regionale si conformerà a tali disposizioni sopravvenute.

A VOTI UNANIMI

DECIDE

-viste le motivazioni riportate in narrativa, di approvare e impartire agli Uffici Regionali competenti in materia l'indirizzo operativo che, limitatamente alle decorrenze tributarie di gennaio 2019 e di febbraio 2019, il doppio requisito di cui alle lettere a) e b) del Visto possa essere posseduto entro il termine ultimo del pagamento (31/1/2019 per la decorrenza di gennaio 2019 e 28/2/2019 per la decorrenza di febbraio).

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ALESSIO FERRACANI

IL DIRETTORE
PAOLO GIACOMELLI